



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 12 del 31/03/2016

**OGGETTO:REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI - T.A.S.I. - APPROVAZIONE**

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **31 (TRENTUNO)** del mese di **MARZO** alle ore **21,15** nel Centro Polivalente Peppino Impastato Loc. Falorni, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e di prima convocazione, dietro invito diramato dal Sindaco in data prot.3737 del 24/03/2016 .

Presiede alla seduta il Sindaco Dott.ssa **PARRELLA Ilaria**

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

1	PARRELLA Ilaria	Presente
2	DEL GRANDE Manuela	Presente
3	MACCANTI Elisabetta	Presente
4	MICHI Roberto	Presente
5	LUCCHESI Maurizio	Presente
6	PRETINI Massimo	Presente
7	PIPERNO Mario	Presente
8	MELANI Silvano	Presente
9	MAZZANTI Enrico	Presente
10	PEDONE Cosmo	Presente
11	BERNARDESCHI Nicola	Presente
12	PANICUCCI Umberto	Presente
13	TORRINI Antonio	Presente
14	PELAGALLI Rachele	Presente
15	BASILONI Federica	Assente
16	LAZZERINI Marco	Assente
17	TANTUSSI Brunella	Presente

Assiste il Dott. Paolo Di Carlo, nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera a) D.Lgs n. 267/2000.

Il Sindaco, assume la veste di Presidente e constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Pelagalli, Pedone e Pretini.

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I. – APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015 che apporta sostanziali modifiche alla disciplina della TASI;

Visto il regolamento TASI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/07/2014;

Ritenuto opportuno, in base alle nuove normative in materia di TASI approvare un nuovo Regolamento compatibile con i cambiante normativi imposti dalla legge finanziaria 2016;

Vista il nuovo regolamento comunale TASI predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato A alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 682 lett.b) punto 2, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TA.S.I. è diretta è effettuata nel regolamento in oggetto, per quanto concerne l'individuazione del tipo di servizio e della tipologia di costo, mentre il dettaglio dei costi effettivi relativi alla singola annualità d'imposta viene allegato - ad attestare la conformità delle aliquote ai servizi ed ai costi indicati nel regolamento TA.S.I.- alla delibera di approvazione delle aliquote adottata dal Consiglio Comunale ai sensi del comma 683;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 28 Ottobre 2015 , che ha stabilito il differimento al 31 Marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;

Visto l'allegato parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con il seguente esito della votazione:

Consiglieri Presenti 15 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Michi, Lucchesi, Pretini, Piperno, Melani, Mazzanti, Pedone, Bernardeschi, Panicucci, Torrini, Pelagalli e Tantussi)

Consiglieri Astenuti:1 (Tantussi)

Consiglieri favorevoli:12 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Michi, Lucchesi, Pretini, Piperno, Melani, Mazzanti, Pedone, Bernardeschi, Panicucci)

Consiglieri Contrari:2 (Torrini, Pelagalli)

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Con separata votazione avente il seguente esito:

Consiglieri Presenti 15 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Michi, Lucchesi, Pretini, Piperno, Melani, Mazzanti, Pedone, Bernardeschi, Panicucci, Torrini, Pelagalli e Tantussi)

Consiglieri Astenuti:1 (Tantussi)

Consiglieri favorevoli:12 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Michi, Lucchesi, Pretini, Piperno, Melani, Mazzanti, Pedone, Bernardeschi, Panicucci)

Consiglieri Contrari:2 (Torrini, Pelagalli)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

**Regolamento Per La
Disciplina Del Tributo Per I Servizi Indivisibili
(TASI)**

Approvato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____

TITOLO I.....	<u>3</u>
DISPOSIZIONI GENERALI.....	<u>3</u>
ART. 1 – OGGETTO	<u>3</u>
ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TASI	<u>3</u>
ART. 3 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	<u>3</u>
ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO.....	<u>3</u>
ART. 5 – SOGGETTO PASSIVO.....	<u>3</u>
ART. 6 – DECORRENZA DELLA TASI	<u>4</u>
ART. 7 – BASE IMPONIBILE	<u>4</u>
TITOLO II.....	<u>5</u>
ALIQUOTE E DETRAZIONI.....	<u>5</u>
ART. 8 – ALIQUOTE	<u>5</u>
ART. 9 – DETRAZIONI.....	<u>5</u>
ART. 10 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE.....	<u>5</u>
TITOLO III.....	<u>6</u>
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	<u>6</u>
ART. 11 – ESENZIONI.....	<u>6</u>
ART. 12 – RIDUZIONI.....	<u>6</u>
ART. 13 – ABITAZIONI PRINCIPALE E PERTINENZE.....	<u>7</u>
TITOLO IV	<u>8</u>
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI	<u>8</u>
ART. 14 – DICHIARAZIONE.....	<u>8</u>
ART. 15 – VERSAMENTI.....	<u>8</u>
ART. 16 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE	<u>8</u>
ART. 17 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI	<u>9</u>
ART. 18 – RISCOSSIONE COATTIVA	<u>9</u>
ART. 19– DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO.....	<u>9</u>
TITOLO V	<u>10</u>
DISPOSIZIONI FINALI.....	<u>10</u>
ART. 20 – NORMATIVA DI RINVIO.....	<u>10</u>
ART. 21 –CONTENZIOSO TRIBUTARIO	<u>10</u>
Art. 22 - ENTRATA IN VIGORE	<u>10</u>

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dall'art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Istituzione della Tasi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1 - L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

TITOLO II – PRESUPPOSTO, SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI E BASE IMPONIBILE

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. Il tributo concorre al finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal comune, come meglio specificati dall'art. 10 del presente regolamento.

Art. 4 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 5 –Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o detentore delle unità immobiliari di cui all'art.3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

3. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. Nel caso in cui il fabbricato sia l'abitazione principale per l'occupante, si applica l'esclusione come previsto dall'art. 1, comma 14, legge 28/12/2015 n. 208. La predetta esclusione non si applica alle abitazioni classificate nelle categoria catastale A1, A8 e A9.

La restante parte pari al 90 per cento è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree edificabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della Tasi in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
7. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, per la percentuale pari al 10 per cento, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 – Decorrenza della Tasi

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 7 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli 7 e 8 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

TITOLO II - ALIQUOTE E DETRAZIONI

Art. 8 – Aliquote

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente, in conformità dei servizi indivisibili e dei relativi costi. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° Gennaio dell'anno di adozione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta ufficiale previsto dall'art. 52. Comma2, terzo periodo, del decreto Lgs. 15 dicembre 1997, n. 466.
3. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma2, entro il termine previsto per legge, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.
4. Per le finalità di cui all'art. 193 del Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Art. 9 – Detrazioni

1. Con la delibera di cui all'art. 8, il Consiglio Comunale può riconoscere alle unità immobiliare adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, una detrazione, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione.

Art. 10 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 639, 682 lett. b) e 683 della Legge n. 147/2013 i servizi indivisibili ai cui costi parametrare le aliquote TASI sono quelli al successivo comma 2.
2. I servizi indivisibili di cui al comma 1 sono i seguenti:

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE LEVA E SERVIZIO STATISTICO
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE E ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

3. I costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI sono i seguenti:

Personale
Acquisto di beni
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti

I relativi importi di spesa e di entrata della TASI a copertura sono indicati di volta in volta nel bilancio di previsione e bilancio pluriennale.

Articolo 11 – Esenzioni

1. Sono esenti da TASI gli immobili di cui all'art.1 comma 3 del D.L.16/14 e successive modifiche ed integrazioni;

Articolo 12 – Riduzioni

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

- a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23»;
- b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
- c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

I) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo.

II) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale.

III) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

IV) precarie condizioni igienico sanitarie.

2. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributario.

3. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata al Comune mediante presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

4. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

5. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota

stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento.

Articolo 13 – Abitazione principale e Pertinenze

1. Per abitazione principale, ai sensi del D.L. n. 201/11 art. 13, comma 2, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile
2. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unita ad uso abitativo.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione e classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unita pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate e che la stessa sia posseduta e utilizzata direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale.
4. Si considerano assimilate ad abitazione principale le seguenti fattispecie:
 - l'abitazione posseduta a titolo di proprieta o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - titolo di diritto di abitazione. al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
 - alle unita immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - le unita appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, d.Lgs. n. 139/2000), per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/04/2008;
 - l'unita immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
5. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle assimilazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione TASI e/o in apposita autocertificazione da presentarsi nei termini e nelle modalita indicate nel presente regolamento.

TITOLO IV - DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 14 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Nel caso di detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori. Ne caso di possessori diversi dai detentori, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. In ogni caso, rimangono fermi la responsabilità e gli obblighi in capo a ciascun possessore o detentore.

Art.15 – Versamenti

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione, a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. In ogni caso il tributo è dovuto dal soggetto che ha posseduto o detenuto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.
2. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
3. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente alle scadenze fissate dalla normativa vigente.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 18– Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

Art. 19– Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Per le dilazioni di pagamento di carichi arretrati, derivanti da accertamenti tributari, si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata

Art. 21 – Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di imposta unica comunale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

REVISORE UNICO

Verbale del 23.03.2016

Oggetto: Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) - Imposta Municipale Propria (IMU) - Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Addizionale Comunale all'IRPEF

Il Revisore Unico del Comune di Santa Maria a Monte, nominato dal Consiglio comunale
nella persona del dott.ssa Paganelli Angela

VISTE le seguenti proposte di deliberazione al Consiglio Comunale:

- Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Approvazione
- Aliquote del Tributo dei Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016 - Conferma
- Regolamento sull'Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione
- Aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 - Conferma
- Addizionale Comunale all'IRPEF - Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2016
- Tributi Comunale sui Rifiuti (TARI) - Modifica Regolamento.

VISTO l'art. 239, primo comma, lettera b), del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per l'adozione da parte del Consiglio Comunale delle proposte di deliberazione sopra citate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Santa Maria a Monte, 23.03.2016

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Paganelli Angela



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

SETTORE 2 – ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

La sottoscritta Simonetta Banti, responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI - T.A.S.I. – APPROVAZIONE**

Santa Maria a Monte, 21.03.2016

Il Responsabile del Settore 2
“Economico-Finanziario e Risorse Umane”
Simonetta Banti

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Dott.ssa Ilaria Parrella

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo Di Carlo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma IV del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolo Di Carlo

11.5 APR. 2016

- che la presente deliberazione viene affissa in data all' Albo Pretorio elettronico per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 , comma. I D.Lgs 18.08.2000 n.267 e vi rimarrà fino al
30 APR. 2016

Santa Maria a Monte, 11.5 APR. 2016

L'incaricato della pubblicazione
Sig. Fabrizio Colombai

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 , c. III D.Lgs 18.08.2000 n.267

Santa Maria a Monte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia, è CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo e d'ufficio, conservata presso il servizio Segreteria Generale- Gare e Contratti.